




CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)



Il Comando di Polizia Municipale INFORMA

Prot.n. _____/2012

Monopoli, 11 aprile 2012

Aggiornamenti professionali

A TUTTO IL PERSONALE di P.M. S E D E

OGGETTO: Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del "Decreto Semplificazioni". Modifiche agli articoli del CdS e al Regolamento di Esecuzione del Cds. Legge 4/4/2012 n. 35 (S.O. 6/4/2012 n. 82): "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Le semplificazioni sono legge

Ecco cosa cambia nella vita dei cittadini e delle p.a.. (...) Il DL coinvolge molti settori della società e dell'economia italiana: si va dalle norme di semplificazione in favore dei cittadini e delle imprese all'innovazione tecnologica, da norme sull'università e l'istruzione, fino all'energia e al turismo. Ecco le principali novità.

RESIDENZA SPRINT. I cambi di residenza e della composizione del nucleo familiare saranno validi in tempo reale.

ON LINE. Le amministrazioni sono obbligate a pubblicare sul proprio sito i codici Iban per consentire i pagamenti on line di multe, rette della mensa scolastica, ticket sanitari. Entro 3 mesi il Tesoro e il ministero della pubblica amministrazione dovranno emanare un decreto per stabilire le modalità per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.

RINNOVO CARTA IDENTITÀ. Più difficile scordarsi di rinnovare i documenti: scadranno infatti il giorno del proprio compleanno.

CARTELLE MEDICHE DIGITALI. Obiettivo: diffondere l'uso della cartella clinica e della prenotazione elettronica in modo da ridurre tempi e costi.

UNIVERSITÀ VA ONLINE. Obbligo di iscrizione telematica alle università con tanto di portale unico del Miur, almeno in italiano e in inglese. Anche i libretti e il diploma di laurea diventano telematici.

SCUOLE. Entro il prossimo mese il governo dovrà mettere a punto un "Piano nazionale di edilizia scolastica", che punterà in particolare alla sicurezza.

CONCORSI. Le domande e i documenti per partecipare ai concorsi della P.a. potranno essere inviati solo via web.

PATENTE. Niente più commissioni mediche ad hoc per gli ultraottantenni che devono rinnovare il permesso di guida: ogni due anni dovranno presentarsi presso la propria Asl o affidarsi ai medici abilitati. Salta il limite di 60 anni per fare da istruttore agli aspiranti guidatori. Chi ha il foglio rosa potrà esercitarsi anche in autostrada e di notte.

MAMME. I controlli e l'eventuale via libera per stabilire la maternità anticipata diventano di competenza delle ASI.

IMMIGRATI. Dal 2013, agli extracomunitari non verranno più richiesti i certificati legati alle leggi sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari). Saranno le amministrazioni ad acquisire d'ufficio la prescritta documentazione.

INPS. Dal 1° maggio 2012 i pagamenti presso l'Inps potranno avvenire solo attraverso moneta elettronica.

P.A. In arrivo un decreto per la riduzione degli oneri amministrativi.

SOCIAL CARD & CO. Parte la sperimentazione nelle città con oltre 250.000 abitanti per favorire la diffusione della carta acquisti. Pacchetti *low cost* per favorire il turismo di giovani, anziani e disabili. Con i beni sequestrati alla mafia, le cooperative di giovani under 35 potranno avviare iniziative turistiche. I permessi di parcheggio per gli invalidi varranno anche fuori dal comune di residenza.

IMPRESE. Sfoltimento dei controlli per le imprese su tutti i fronti tranne quello fiscale e quello della sicurezza sul lavoro. Le amministrazioni dovranno pubblicare la lista dei controlli online e si rafforza l'impegno per ridurre gli oneri che pesano sulle imprese con l'obiettivo di tagliargli del 25% entro l'anno.

APPALTI. Con la Banca dati unica le amministrazioni potranno consultare un fascicolo elettronico della documentazione d'impresa ed effettuare i controlli sul possesso dei requisiti senza richiedere la documentazione alle imprese. Il risparmio stimato per le pmi è di circa 140 milioni all'anno.

BONUS SUD. Un anno in più per le aziende che intendono assumere a tempo indeterminato nel Mezzogiorno e usufruire così di un credito di imposta.

SCIA. La segnalazione certificata di inizio attività, che consente di iniziare un'attività immediatamente o avviare i lavori nel settore dell'edilizia, non dovrà essere corredata da attestazioni di tecnici abilitati se non in casi particolari.

CRIMINALITÀ - Si al trattamento dei dati giudiziari a fini preventivi anche da parte di soggetti che abbiano stipulato protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno. Il tutto però previo parere del Garante della privacy.

SINDACI E GETTONE. Torna la possibilità di un compenso per i dirigenti statali nominati nei consigli sindacali.

LICENZE. La licenza di caccia e quella per il tiro a segno tornano ad avere una durata di sei anni anziché di uno. Possibile produrre pane fresco anche di domenica.

AGRICOLTORI. Più facile vendere i prodotti della propria terra da parte degli agricoltori ma anche vendere alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni.

Nel dettaglio, per quanto interessi il Codice della Strada :

Sono stati modificati dal DL semplificazioni e dalle modifiche in sede di conversione con la legge 35/12 tre articoli del CdS ed un articolo del Regolamento di esecuzione. Ecco i testi coordinati:

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114)
Nuovo codice della strada

Articolo 115

TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) **anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasportino altre persone oltre al conducente; (3)**

c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare:

1) **ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici; (3)**

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; 3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C.;

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza. (5)

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. (6)

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione

notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. (6)

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122. (6)

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. (6)

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. (6)

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. (6)

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento ;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. (7)

[2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. (6)] (8)

3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 318,00. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 159,00 ad Euro 639,00. (2)

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39,00 ad Euro 159,00. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto. (2) (4)

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39,00 ad Euro 159,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 24,00 ad Euro 94,00 se si tratta di animali. (2)

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Vedi art. 79 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr. art. 307 DPR 16/12/92, n. 495

(1) Comma modificato dall'art.56 DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/2010 (G.U. 31 dicembre 2010, n. 305).

(3) Lettera modificata dall'art. 5 DLGS 15/01/02, n. 9.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 5 DLGS 15/01/02, n. 9.

(5) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(6) Comma aggiunto dall'art. 16, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)

(7) Comma modificato dall'art. 16, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)

(8) Comma abrogato dall'art. 2, DLGS 18/4/2011, n. 59. Abrogazione anticipata alla data di entrata in vigore del DL 9/2/2012 n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 4/4/2012 n. 35.

Articolo 119

TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. (1) (12) (16)

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale nell'area della diabetologia e malattie del ricambio che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (7).

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente. (17)

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia. (16)

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad un

prova pratica di guida su veicolo adatto in relazione alle particolari esigenze; (3)

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; (3)

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione provinciale della M.C.T.C.;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. (8) (13) (18)

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerge una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi. (14) (16)

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (4) (10) (11)

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione. (14)

8. Nel regolamento di esecuzione, sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. (9) (15)

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C, e D. (5)

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale. (6)

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico - scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici. (12) (14)

Vedi art. 81 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr. artt. 319-331 e App. II al Titolo IV DPR 16/12/92, n. 495

(1) Comma così modificato dall'art. 60 DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Periodo abrogato a far data dall'11 aprile 1995 ai sensi dell'art. 15 DPR 19/04/94, n. 575.

(3) Lettera così modificata dall'art. 60 DLGS 10/09/93, n. 360.

(4) Comma così sostituito dall'art. 4, del DPR 19/04/94, n. 575.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 60 DLGS 10/09/93, n. 360.

(6) Comma così sostituito dall'art. 60 DLGS 10/09/93, n. 360.

(7) Comma aggiunto dall'art. 32, L 07/12/99, n. 472 e successivamente modificato dall'art.3 della legge 22/03/001, n.85.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 32, L 07/12/99, n. 472.

(9) Lettera integrata dall'art.6 della legge 30/03/01 n.125.

(10) Comma precedentemente modificato dall'art. 4 DPR 19/04/94 n. 575, ora così sostituito dall'art. 2 DL 27/06/03, n. 151.

(11) Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° settembre 2003, a norma dell'art. 7 DL 27/06/03 n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

(12) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero della sanità" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero della salute".

(13) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(14) Comma sostituito dall'art. 8 L 28/11/2005, n. 246.

(15) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "la o della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(16) Comma modificato dall'art. 23, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)

(17) Comma aggiunto dall'art. 23, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)

(18) **Comma modificato dall'art. 11, DL 9/2/2012 n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 4/4/2012 n. 35.**

Articolo 122

TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Esercitazioni di guida

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti e' rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite piu' di due prove. (2)

2 L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. **[Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.] (4)**

3 Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4 Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5 Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco

frequentati.

5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma. (3)

6 L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7 Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 398,00 ad Euro 1.596,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. (1)

8 Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 398,00 ad Euro 1.596,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 318,00. (1)

9 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 318,00. (1)

Vedi art. 83 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr. art. 334 DPR 16/12/92, n. 495

(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/2010 (G.U. 31 dicembre 2010, n. 305).

(2) Comma modificato dall'art. 20, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)

(3) Comma aggiunto dall'art. 20, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)

(4) Periodo soppresso dall'art. 11, DL 9/2/2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4/4/2012 n. 35.

Decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (S.O. 28/12/1992 n. 303)

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

Articolo 7

TITOLO I - Disposizioni generali

§2. Disposizioni generali sulla circolazione

(Art. 6 CdS) (Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe) (1)

1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui all'articolo 6, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente regolamento.

2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:

a) i giorni festivi;

b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso; (2)

[c] l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b)] (3)

3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:

a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice;

b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall'estero e dalla Sardegna diretti all'estero ed alla Sardegna, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio.

4. Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici disciplina la facoltà di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività, ivi comprese quelle legate alle attività agricole, da escludere dal divieto di circolazione; sono altresì esclusi dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio.

(1) Il testo del presente articolo corrisponde a quello del precedente articolo 7 (vedi art. 5 DPR 610/96)

(2) Lettera aggiunta dall'art. 11, DL 9/2/2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4/4/2012 n. 35.

(3) Lettera soppressa dall'art. 11, DL 9/2/2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4/4/2012 n. 35.

Cordialità & Buon Lavoro.

IL DIRIGENTE VI ^ AREA ORGANIZATIVA – POLIZIA LOCALE

Comandante del Corpo di Polizia Municipale

(Magg. Dott. Michele Palumbo)